

Parere n. 110 del 15/11/2007

PREC488/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla CMS s.r.l. - opere di infrastrutture al piano di insediamenti produttivi in località Incoronatella. S.A: Comune di Andretta.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 6 luglio 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la CMS s.r.l. contesta l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto indicato in oggetto, ritenendo che sussistano, nella documentazione presentata a corredo dell'offerta da parte dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto, L'Edilstrade s.r.l., le irregolarità formali di seguito rappresentate:

- la polizza fideiussoria riporta sul verso la voce "emessa in Avellino", mentre sul retro riporta la voce "emessa in Roccabascerana";
- i documenti in copia autenticata presentano il timbro lineare del funzionario comunale incaricato della certificazione, che riporta, come ufficio di appartenenza, l'Ufficio Segreteria, mentre il timbro tondo apposto in calce alla firma dello stesso funzionario, riporta l'indicazione "Ufficio Anagrafe Stato Civile e Leva";
- il certificato ISO 9001:2000, emesso in data 10 marzo 2003, non riporta la data di scadenza dello stesso; tenuto conto, prosegue l'istante, che la validità del certificato di qualità è di tre anni, la relativa scadenza dovrebbe essere il 9 marzo 2009, mentre l'attestazione SOA riporta, sempre in relazione alla certificazione di qualità, la scadenza del 7 marzo 2009;
- la carta intestata della Società riporta l'indicazione di una attestazione SOA diversa da quella corrente.

Nel corso dell'istruttoria documentale, l'impresa L'Edilstrade s.r.l., controinteressata nel procedimento, ha contestato le eccezioni sollevate dall'impresa istante, rappresentando l'infondatezza di quanto sostenuto dalla CMS s.r.l.

In data 15 novembre 2007 si è tenuta una audizione alla quale la stazione appaltante ha ritenuto di non partecipare.

Ritenuto in diritto

Per la soluzione della questione, si fa presente che l'Autorità, nel concorde orientamento della giurisprudenza amministrativa, ha espresso l'avviso dell'irrilevanza, ai fini dell'esclusione, delle irregolarità di mera forma, in ossequio al principio della conservazione degli atti e delle attività amministrative, soprattutto quando nessun specifico interesse vi sia alla loro eliminazione.

In particolare, solo quelle formalità, prescritte dalla disciplina di gara e preordinate ad una effettiva realizzazione della *par condicio* fra i concorrenti, rilevano ai fini dell'esclusione del concorrente, mentre le altre sono da considerarsi mere irregolarità insuscettibili di determinare *ex se* l'esclusione del concorrente dalla gara.

Nel caso in esame, le eccezioni sollevate dall'impresa istante sono di carattere meramente formale, tali da non alterare il corretto svolgimento della gara.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la procedura di gara posta in essere dal Comune di Andretta per l'aggiudicazione dell'appalto in esame è conforme alla normativa di settore.

Il Consigliere Relatore: Alessandro Botto

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 4/12/2007